



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8 novembre 2018

N° **57**/CD

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 12,30, in Palermo, Palazzo d'Orleans, si è riunito – in prosecuzione della seduta del 5 novembre 2018, il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott.ssa Alessia Trombino, e con l'intervento dei Signori:

OGGETTO:

- Dott. Maurizio Maria Siragusa

- Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

Lavori per la realizzazione del lotto unico funzionale 6 + 7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" di Km 19+498,15, Il Tronco, dell'autostrada Siracusa-Gela di Km 19+498,15.

Autorizzazione al subentro della COSEDIL SpA nel contratto di appalto Rep. Cas. n° 807 del 17/7/2014

OMISSIS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Dirigente Generale

PREMESSO:

CHE con delibera n° 6/CS del 28/2/2013 è stato preso atto del decreto MIT-SVCA n° 1086 del 9/11/2012 e del decreto MIT-SVCA n° 1452 del 14/2/2013, rispettivamente di approvazione del progetto esecutivo del lotto unico funzionale 6+7 e 8 “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica” di Km 19+498,15, Il Tronco, dell’Autostrada Siracusa–Gela di Km 19+498,15 e di dichiarazione di pubblica utilità dell’importo complessivo di € 372.267.535,85 oltre I.V.A., di cui € 289.560.523,89 per importo a base di gara oltre I.V.A., di cui per lavori € 281.734.413,22 soggetto a ribasso d’asta oltre I.V.A. ed € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione, nonché è stato disposto l’affidamento previo esperimento di gara.

CHE con delibera n° 12/CS del 14/3/2013 è stata disposta la rettifica e integrazione della delibera n° 6/CS del 28/2/2013 relativamente ad alcune precisazioni riferite alla copertura finanziaria e l’impegno di spesa nel relativo capitolo di bilancio n° 201 denominato “Costruzione Autostrada ed Impianti”;

CHE con delibera n° 3/CD dell’11/4/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali della gara esperita dal 25/9/2013 al 21/3/2014 ed è stato definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori in parola al R.T.I. Società per Condotte d’Acqua S.p.A. (capogruppo) – COSEDIL S.p.A. (mandante), con sede in Via Salaria n° 1039, 00138 ROMA, il quale ha offerto l’importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad un ribasso del 26,2302% sull’importo posto a base di gara di € 289.560.523,89, di cui € 281.734.413,22 importo soggetto a ribasso oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza pari ad € 7.826.110,67 oltre I.V.A., non soggetti a ribasso d’asta.

CHE con verbale del 4/6/2014, ricorrendone le condizioni di legge, è stata ordinata la consegna in via di urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 11, co. 9, ultimo periodo, d. lgs.vo n° 163/06.

CHE con contratto Rep. CAS n° 807/2014 del 17/7/2014 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto con il citato R.T.I. Società per Condotte d’Acqua S.p.A. (capogruppo) – COSEDIL S.p.A. (mandante).

CONSIDERATO CHE:

- la mandataria (Società italiana per Condotte d’Acqua S.p.A, nel prosieguo, anche “Condotte”) e la società consortile costituita dalle imprese dell’a.t.i. ai sensi dell’art. 93 d.P.R. n° 207/2010 (Co.Si.Ge. S.c.r.l.) hanno presentato altrettanti ricorsi “*in bianco*” per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 r.d. 16/3/1942, n° 267. Il primo, quello di Condotte, in continuità aziendale; quello della consortile, invece, di tipo liquidatorio;

- nel luglio scorso il ricorso di Condotte è stato dichiarato improcedibile, non avendo la Società presentato nei termini la proposta e il piano. Per questo, il 17/7/2018 Condotte ha depositato al Tribunale di Roma un ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza e contemporaneamente un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto l’ammissione immediata alla

procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del d.l. n° 347/03. E' seguita, poi, la nomina di 3 Commissari da parte del Ministro;

- ai sensi dell'art. 50, commi I e II, d. lgs. n° 270/1999, *"1... il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione"*;

- con scrittura privata trasmessa con nota-mail del 25/10/2018, i Commissari Straordinari di Condotte hanno dichiarato (art. 2.1) di volere recedere *"dall'associazione temporanea costituita per l'esecuzione del contratto di appalto specificato in premessa, dichiarando che tale recesso costituisce altresì esercizio della facoltà di scioglimento dai contratti prevista dall'art. 50 del d.lgs. 270/1999"*;

- con nota prot. n° 072/GV/390_18 del 22/6/2018 la mandante dell'a.t.i. esecutrice, Cosedil S.p.A., ha rimesso in allegato *"la seguente documentazione attestante il possesso, in capo alla Cosedil s.p.a., di tutti i requisiti necessari per l'integrale esecuzione dei lavori"*, afferente all'avvalimento con il Consorzio stabile Agoraa S.c.r.l. in ordine al possesso del requisito di cui al punto 13.A.1.6 del bando;

- con nota CAS prot. n° 24651 del 29/10/2018, è stato nuovamente richiesto alla Cosedil S.p.A. di documentare il possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, che ascendono, alla data odierna – ovvero al netto della lavorazione contabilizzata nei s.a.l. nn° 12A e 12B, per lavori a tutto il 29/9/2017, ammontante ad € 100.482.457,84, al netto del ribasso d'asta (€ 131.267.865,71 al lordo del ribasso) – a complessivi € 162.048.142,59 al lordo del ribasso;

- con nota prot. n° 072/SV/607_18 del 31/10/2018, la Cosedil S.p.A., in riscontro alla richiesta formulata dal CAS con nota prot. n° 24651 del 29/10/2018, ha aggiornato le dichiarazioni e la documentazione trasmessa con la precedente nota prot. n° 072/GV/390_18 del 22/6/2018 citata;

- con successiva nota prot. n. 072/SV/611_18 del 6/11/2018, la Cosedil S.p.A., in riscontro alla richiesta formulata dal CAS con nota prot. n° 24813 del 2/11/2018, ha trasmesso la documentazione attestante il predetto requisito, ulteriormente aggiornata al quinquennio 2013–2017, essendo nelle more scaduto il termine di legge per l'approvazione del bilancio 2017, parimenti allegando copia dell'atto aggiuntivo al contratto di avvalimento già sottoscritto con il Consorzio stabile Agoraa S.c.r.l.;

- allo stato, pende il procedimento per la risoluzione del contratto di appalto;

- in particolare, in data 12/6/2018 è stato redatto il verbale di verifica ex art. 136, comma 5, d. lgs. n° 163/06, nel quale il D.L. *"ha constatato che gli OdS sopra impartiti, con i quali si ordinava all'impresa di attivare l'immediata ripresa dell'esecuzione dei lavori possibili, sono stati del tutto disattesi e non ottemperati da parte dell'Appaltatore, non sortendo gli stessi alcun effetto"*.

RITENUTO CHE:

- ai sensi dell'art. 48, comma 19, d. lgs. n° 50/16 (applicabile in virtù del rinvio dinamico al d. lgs. n° 163/06 contenuto nell'art. 17.10 del contratto di appalto e nell'art. 6 c.s.a.), *"E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico"*

soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara";

- la Cosedil S.p.A. possiede il requisito di capacità economica e finanziaria previsto dal paragrafo III.2.2 del bando di gara, sia in virtù dell'originario contratto di avvalimento stipulato con la Cossi Costruzioni S.p.A., sia in forza del contratto di avvalimento con il Consorzio stabile Agoraa S.c.r.l., oggetto delle note di trasmissione prot. nn° 072/GV/390_18 del 22/6/2018, 072/SV/607_18 del 31/10/2018 e 072/SV/611_18 del 6/11/2018;

- in virtù dell'attestazione SOA posseduta dalla Cosedil S.p.A. (allegata alla nota prot. n° 072/SV/607_18 del 31/10/2018), la stessa possiede il requisito di capacità tecnica previsto dal paragrafo III.2.3 del bando di gara, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 92, d.P.R. n° 207/2010, *"Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente";*

- nulla osta, quindi, alla presa d'atto del recesso volontario della mandataria e al conseguente subentro della mandante Cosedil S.p.A., con le condizioni appresso indicate, ovvero:

1) come già la scrittura privata trasmessa con nota-mail del 25/10/2018, anche la presente delibera deve intendersi sospensivamente condizionata, per quanto di ragione, all'autorizzazione del MiSE in ordine all'efficacia della citata scrittura privata;

2) nessun vincolo contrattuale potrà sorgere tra le Parti, se non a seguito della successiva sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto di appalto rep. CAS n° 807/2014 del 17/7/2014;

3) la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo è subordinata alla produzione, da parte della Cosedil S.p.A., di una nuova garanzia definitiva ex art. 113 d. lgs. n° 163/06 (oggi art. 103 d. lgs. n° 50/16), in sostituzione di quella precedentemente intestata all'a.t.i., emessa dalla Finworld S.p.A.;

4) la sottoscrizione da parte del CAS della già citata scrittura privata trasmessa con nota-mail del 25/10/2018, rileva ai limitati ed esclusivi fini di prendere atto (art. 5) del subentro oggi autorizzato, restando conseguentemente estranee sotto qualunque profilo le ulteriori dichiarazioni che ivi possono leggersi circa pretesi crediti che l'a.t.i. Condotte-Cosedil avrebbe maturato nei confronti del CAS, la cui esistenza e titolarità in capo all'a.t.i. Condotte-Cosedil è stata contestata dal CAS nell'ambito del giudizio pendente presso il Tribunale di Palermo (r.g. n° 13703/17);

5) resta salva ed impregiudicata la conclusione del procedimento ex art. 136 d. lgs. n. 163/06, non ancora definito.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Tanto premesso, considerato e ritenuto

propone che il Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Siciliane

d e l i b e r i

AUTORIZZARE, per quanto di ragione, il subentro della Cosedil S.p.A. nel contratto di appalto rep. CAS n° 807/2014 del 17/7/2014, alle condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui alle premesse della presente delibera. E, per l'effetto,

AUTORIZZARE il Legale Rappresentante del Consorzio, Dott.ssa Alessia Trombino, alla sottoscrizione della scrittura privata trasmessa con nota-mail del 25/10/2018, allegata sub "A" alla presente deliberazione, ai fini e nei limiti di cui alla deliberazione stessa.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTO di condividere e far proprie le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento:

Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *"Lavori per la realizzazione del lotto unico funzionale 6 + 7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" di Km 19+498,15, Il Tronco, dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15 – Autorizzazione al subentro della COSEDIL S.p.A. nel contratto di appalto Rep. Cas. N° 807 del 17/7/2014"*, esprime in linea tecnica parere **FAVOREVOLE**

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

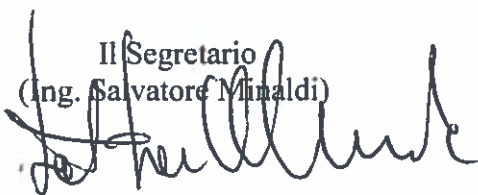
Con votazione unanime

D E L I B E R A

AUTORIZZARE, per quanto di ragione, il subentro della Cosedil S.p.A. nel contratto di appalto rep. CAS n° 807/2014 del 17/7/2014, alle condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui alle premesse della presente delibera. E, per l'effetto,

AUTORIZZARE il Legale Rappresentante del Consorzio, Dott.ssa Alessia Trombino, alla sottoscrizione della scrittura privata trasmessa con nota-mail del 25/10/2018, allegata sub "A" alla presente deliberazione, ai fini e nei limiti di cui alla deliberazione stessa.

Il Segretario
(Ing. Salvatore Minaldi)



Il Presidente
(Dott.ssa Alessia Trombino)

